

“FOR ROOM AVVOCATI ASSOCIATI”

**SEMINARIO DI RIFLESSIONE GIURIDICA
IN TEMA DI MISURE CAUTELARI PERSONALI
ED ESECUZIONE PENALE**

***“DISORIENTAMENTI LEGISLATIVI IN
MATERIA DI LIMITAZIONE DELLA
LIBERTA' PERSONALE:
PROBLEMATICHE APPLICATIVE E
SOLUZIONI”***

**Organizzazione: For-Room Avvocati Associati con sede in
Bologna in Via Petrolini n. 3.**

**Luogo, data e orario di svolgimento dell'evento: Università degli
Studi di Bologna, facoltà di Giurisprudenza, sala ARMI, via
Zamboni n. 22 Bologna;
venerdì 24 ottobre 2014 dalle ore 15.00 alle ore 19.00**

**Evento formativo gratuito accreditato dal Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Bologna nr. 4 crediti formativi.**

Materie trattate: le recenti novelle (L. 28/04/2014, n. 67 in G.U. del 02/05/2014 in vigore dal 27/05/2014, *in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili*; Decreto legislativo 01/07/2014, n. 101 in G.U. del 17/07/2014 in vigore dal 16/08/2014, *attuazione della direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali*; L. 11/08/2014, n. 117 in G.U. del 20/08/2014, in vigore dal 21/08/2014 *conversione in legge con modificazioni del decreto legge 26/06/2014 n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della CEDU e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile*; L. 11/08/2014, n. 118 in G.U. del 21/08/2014, in vigore dal 22/08/2014 *introduzione dell'art. 15-bis della L. 28/04/2014 n. 67, concernente norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili*; L. 09/08/2013 n. 94 in G.U. del 19/08/2013, in vigore dal 03/07/2013 il D.L. 01/07/2013 n. 78, *recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena*; L. 21/02/2014 n. 10 in G.U. del 21/02/2014, entrata in vigore il 22/02/2014 *conversione in legge con modificazioni del D.L. 23/12/2013 n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria*) modificative della normativa del codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali ed esecuzione della pena detentiva.

Presentazione: Avv. Rosario Falbo, Presidente di FOR-ROOM Avvocati Associati, **relazione introduttiva e mediazione:** Avv. Matteo Murgo, del foro di Bologna.

Relatori: (in ordine alfabetico)

- 1) **Dott. Alberto Albiani, Presidente del Tribunale della Libertà di Bologna;**
- 2) **Avv. Alessandro Cristofori, penalista del foro di Bologna;**
- 3) **Dott. Bruno Giangiacomo, Presidente Aggiunto della sezione dei Giudici per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna;**
- 4) **Avv. Prof. Elena Valentini, del foro di Rimini e Ricercatrice di Procedura Penale presso l'Università degli Studi di Bologna;**
- 5) **Dott. Sandro Pecorella, Giudice presso il Tribunale penale di Bologna;**

PRESENTAZIONE

La disciplina delle misure cautelari deve fondarsi su un equilibrio ragionevole tra i beni fondamentali coinvolti, e dunque in primo luogo fra la libertà personale e la tutela della sicurezza pubblica e dunque della collettività, beni entrambi fondamento dello Stato di diritto e come tali riconosciuti dalla nostra Costituzione.

Il problema della giustificazione delle limitazioni della libertà personale è da sempre avvertito come centrale nelle riflessioni della scienza processualpenalistica. Ci sentiamo troppo spesso

in balia di riforme incomplete e disorganiche, di orientamenti giurisprudenziali contrapposti o di straripamenti applicativi che rendono difficoltoso il già impervio cammino professionale, in una materia, quella della libertà personale, che al contrario richiederebbe solide certezze e regole intangibili, sì da ritenere il meccanismo processuale evidentemente non adeguato alla scala dei valori che pone la vita e la dignità dell'essere umano in posizione di priorità.

Le esigenze di funzionalità del processo non possono prevalere sulla inviolabilità della libertà personale se non in presenza di un effettivo e proporzionato “rischio pena”.

Il potere coercitivo cautelare a prescindere dalla ragione “probatoria”, “preventiva” o “conservativa” della misura è privo di legittimazione tutte le volte in cui si possa escludere che venga esercitato in concreto il potere punitivo, ossia che l'esito del giudizio di responsabilità, ancorché positivo, si traduca in una effettiva privazione della libertà personale.

La *ratio* dell'intervento di rimodellamento normativo operato sull'art. 275 c.p.p. dal D.L. 92/2014, convertito con modificazioni nella L. 117/2014, risiede appunto nella volontà di superare la concezione carcere-centrica delle cautele processuali, evitando il sacrificio della libertà personale dell'imputato tutte le volte in cui si può ritenere che questi, quand'anche venisse irrevocabilmente condannato, con ogni probabilità non entrerà in carcere perché l'entità contenuta della pena (quello dei tre anni è il più basso dei limiti fissati dall'art.

656 comma 5 c.p.p.) gli consentirà di accedere ad una misura alternativa alla detenzione.

Il tema è affrontato anche dalla proposta di legge, approvata dalla Camera dei deputati e modificata dal Senato della Repubblica n. 631-B (Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali), in corso di esame presso la Commissione Giustizia della Camera: l'articolo 3 – non modificato dal Senato – stabilisce in primo luogo che in caso di possibile sospensione condizionale della pena, il divieto in capo al giudice riguarda esplicitamente la custodia cautelare carceraria e gli arresti domiciliari. In secondo luogo, il medesimo articolo 3 stabilisce che se il giudice, mediante un giudizio prognostico sull'esito del giudizio, ritenga che sia possibile la sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'articolo 656, comma 5 del codice di procedura penale anche in questo caso è fatto divieto di applicazione sia della custodia cautelare in carcere sia degli arresti domiciliari.

Detti provvedimenti hanno una portata normativa complementare alla L. n. 67/2014, in materia di misure alternative alla detenzione e messa alla prova, che appare ispirata ad una precisa filosofia che si articola in due direzioni: in primo luogo si orienta verso l'individuazione di strumenti di decongestionamento del processo penale nella sua fase decisoria di primo grado in relazione a reati di non elevato allarme sociale; in secondo luogo verso una riforma del sistema sanzionatorio, volto a prevenire inutili accessi in carcere di

persone condannate per reati di contenuto e modesto allarme sociale, nei confronti delle quali il debito penale può essere positivamente estinto con misure contenitive di carattere alternativo alla detenzione.

In preda ad una fibrillazione normativa di non poco conto, considerata anche la pluralità degli obiettivi avuti di mira dal Legislatore, pare tuttavia che la natura “settoriale” delle novelle si traduca in un difetto di coordinamento che oltre ad esporre gli operatori del diritto a problematiche applicative, renda di fatto necessarie plurime rielaborazioni delle disposizioni, idonee a minare ulteriormente la certezza del diritto.

Si pensi ad esempio alla *querelle* creatasi in relazione all’art. 8 del D.L. 92/2014 (che ha modificato l’art. 275 c.p.p. inserendo il comma 2 bis) in sede di conversione, laddove le parole “da eseguire” sono state sostituite da “irrogata”.

Oltre ad una breve disamina del *novum* legislativo, ai relatori verrà richiesto di intervenire in relazione agli aspetti più propriamente applicativi delle riforme anche attraverso il riferimento a casi concreti, al fine di omogeneizzare l’orientamento e tentare di far fronte all’incertezza della norma attraverso la certezza della prassi.

Avv. Rosario Falbo

Presidente di For- Room Avvocati Associati